

INDENNITA' DOVUTA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI
D.Lgs. 267/2000
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 4 aprile 2000 n. 119
Finanziaria 2006 – L. 266/2005 art. 54 (riduzione 10%)
Nuovo aggiornamento
Legge di bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021

GIUNTA

INDENNITA' DI FUNZIONE	IMPORTO LORDO ANNUO DOVUTO
SINDACO	€ 88.240,80
VICE SINDACO (75%)	€ 66.180,60
ASSESSORI (60%)	€ 52.944,48
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (60%)	€ 52.944,48

da ridurre al 50% per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita (D.Lgs 267/2000 – art. 82 comma 1)

A fine mandato, l'indennità dei sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno (D.Lgs 267/2000 – art. 82 comma 8 lettera f) – D.M. 119/2000 art. 10)

In base all'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, l'amministrazione locale prevede inoltre a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per il sindaco, per gli assessori e per il presidente del consiglio che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui sopra l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.

L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

CONSIGLIO

GETTONI DI PRESENZA	IMPORTO LORDO DOVUTO PER SEDUTA
CONSIGLIERI COMUNALI	€ 34,16
COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	€ 34,16

in base alle sedute valide e nei limiti mensili di 1/4 dell'indennità prevista per il Sindaco (D.Lgs 267/2000 – art. 82 comma 2)

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche.